





ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DEL PERU'
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo del Perù ed il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di amicizia e collaborazione esistente tra i due Paesi, sulla base delle Intese raggiunte a Parigi in sede multilaterale il 3 novembre 1978 hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento dei debiti peruviani in linea capitale verso la Italia con scadenza nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1979, relativi a forniture italiane di merci e/o servizi e/o lavori nonché ad operazioni finanziarie con regolamento differito oltre 360 giorni, originati da contratti o convenzioni finanziarie conclusi anteriormente alla data del 1° gennaio 1978 e coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano.

I debiti in questione sono riportati nell'allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo.

./...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ARTICOLO II

1) Il 90% dei debiti menzionati all'articolo I precedente sarà rimborsato e trasferito dal Banco de la Nación, agente in nome e per conto del Governo del Perù, alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (S A C E) Piazza Poli, 37 - Roma, quale agente per conto del Governo italiano dell'assicurazione credito all'esportazione, nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi in 10 semestralità consecutive di uguale ammontare con inizio il 1° gennaio 1982 e termine il 1° luglio 1986. I trasferimenti verranno effettuati tramite banca agente.

2) Il Governo del Perù s'impegna a rimborsare e trasferire agli aventi diritto in Italia il residuo 10% dei debiti menzionati al precedente Articolo I nonché l'intero importo degli interessi alle scadenze e nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi.

ARTICOLO III

Sulla parte consolidata dei debiti peruviani di cui al precedente Articolo I il Banco de la Nación, agente in nome e per conto del Governo del Perù, corrisponderà interessi di consolidamento nella misura del 9,75% annuo a decorrere dalla data di scadenza contrattuale

./...

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

sino alla data del relativo ripagamento totale secondo il piano di rimborso previsto dal precedente Articolo II.

Gli interessi di cui sopra saranno pagati e trasferiti in favore della S A C E nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi in via semestrale, la prima volta il 1° gennaio 1980.

ARTICOLO IV

Il Governo peruviano garantirà al Governo italiano un trattamento non meno favorevole di quello che potrebbe essere accordato ad ogni altro paese creditore per il consolidamento di debiti aventi analoghe caratteristiche.

Il presente Accordo non pregiudica i rapporti giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti peruviani menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le variazioni dei contratti e convenzioni finanziarie intervenute successivamente al 3 novembre 1978 aventi per effetto un aumento degli impegni

./...

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

del Perù verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti del presente Accordo.

ARTICOLO V

Per quanto concerne i debiti peruviani con scadenza nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1980, di cui all'Articolo I del presente Accordo, le Parti con vengono di dare esecuzione alle intese indicate nel Processo Verbale di Parigi del 3 novembre 1978, paragrafo B 2, sulla base delle condizioni indicate nel paragrafo medesimo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 6 Dicembre 1978 in due copie originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DEL PERU'



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



Allegato

DEBITI IN LINEA CAPITALE DEL PERU' VERSO L'ITALIA PER RATE SCADENTI
DALL'1/1/1979 al 31/12/1979 A FRONTE DI OPERAZIONI GARANTITE DALLA
ASSICURAZIONE STATALE

Numero di Polizza	ASSICURATO	Scadenze 1979	
		US \$	LIRE
L.13/8	! GIE-IMPREGILO	! 1.300.000	!
13/754	! GIE	! 13.258.551,47	!
15/287	! ITALIMPIANTI	! 3.810.358	!
16/1133	! ASGEN	! 46.300,86	!
70/911	! ITALIMPIANTI	! 512.304	!
73/776	! TESSILTECNICA	!	! 2.205.212
73/594	! FIAT	! 449.080,14	!
73/896	! ELETTRONICA SAN	!	!
	! GIORGIO	!	! 560.000.000
74/39	! BRAIBANTI	!	! 36.531.840
74/488	! GIE	!	! 2.458.175.394
74/759	! ITMAC	!	! 21.600.000
75/110	! ITALIMPIANTI	!	! 59.780.000
75/138	! ELETTRONICA	!	! 115.065.600
75/468	! NEBIOLO	! 7.673	!
75/523	! SAVIO	! 12.600	!
75/824	! FIAT ALLIS	! 9.860	!
75/855	! SIMATES	! 53.600	!
76/80	! MORANDO	! 43.298,51	!
76/139	! MORANDO	! 44.027,79	!
76/308	! DE NORA	! 401.120	!
F.8/74/425	! MEDIOBANCA	!	! 5.153.500.000
TOTALI IN VALUTA		! 19.948.773,77	! 8.406.858.046

July
gat



